



Nozione e funzione della liquidazione per le società di capitali.

- *Analisi e svolgimento di una traccia di esame -*
(caso pratico ed aspetti fiscali).

dott. Andrea Missori

11 novembre 2016

a.missori@emvas.it



Traccia di esame:

«Il candidato, dopo aver descritto l'intero processo di liquidazione, ne illustri i postulati di bilancio ipotizzando un bilancio finale di liquidazione. Descriva infine la modalità di tassazione.»



Svolgimento

- 1) Processo liquidazione/disciplina
(artt. 2484-2496 c.c.)
- 2) Bilanci della liquidazione
 - ✓ Conto rettifiche di liquidazione
- 3) Caso Pratico
- 4) Aspetti fiscali



Svolgimento

Mutamento scopo 60

Lucrativo -> **Liquidatorio**

Processo

Causa di
scioglimento

Procedimento
di liquidazione

Cessazione
vera e propria
(cancellazione
dal R.I.)



1) Cause di scioglimento

□(art.2484 c.c.) La società di capitali si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause:

- 1.Decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo;
- 2.Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3.L'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;
- 4.La riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale (salvo che l'assemblea deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società);
- 5.La delibera dell'assemblea straordinaria di scioglimento della società in seguito al recesso di uno o più soci, prevista dall'artt. 2437-quarter c.6 e 2473 c.c., per l'impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni/quote con utili/riserve disponibili o all'opposizione dei creditori alla riduzione;
- 6.La delibera dell'assemblea di scioglimento anticipato;
- 7.Le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (scadenza di una concessione, morte di un determinato socio).



1) Obblighi e poteri degli amministratori

❑ (art.2485 – **Obblighi**):

- accertare senza indugio causa scioglimento
- adempimenti art.2484



Gli **effetti dello scioglimento** si determinano nelle ipotesi previste da 1) a 5) alla data di **iscrizione** presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, mentre nell'ipotesi prevista al n.6) alla data di iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

- in caso di omissione degli amministratori accertata da tribunale con decreto su istanza dei singoli soci, amministratori o sindaci

❑ (art.2486 – **Poteri**):

- gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale fino al momento della consegna ai liquidatori



↳ MUTAMENTO DI SCOPO



Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per danni subiti da società, soci, creditori sociali e terzi per gli atti e le omissioni compiute in relazione ai precedenti articoli.



1) Nomina Liquidatori

Accertata la causa di scioglimento ed iscritta presso il registro delle imprese, gli **amministratori...**

☐(art.2487 – *Nomina e Revoca*):

• convocano l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori, la quale, con le maggioranze previste per modifica statuto o atto costitutivo, delibera:

- ✓ numero dei liquidatori e regole funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- ✓ nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli con rappresentanza della società;
- ✓ criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami, singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

→ Salvo: atto costitutivo/statuto non dispongano già o abbia già provveduto l'assemblea nei casi 2), 4) o 6) dell'art. 2484

- in caso di omissione degli amministratori vi provvede tribunale con decreto su istanza dei singoli soci, amministratori o sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste;
- Possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci.



1) Pubblicità e revoca

□ (art.2487 bis – Pubblicità):

- la nomina deve essere iscritta a cura dei liquidatori presso il **registro delle imprese**:
 - ✓ denominazione sociale + «in liquidazione»
 - ✓ **gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori:**
 1. i libri sociali,
 2. una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento
 3. un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

□ (art.2487 ter – Revoca):

- la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Revoca ha effetto trascorsi 60gg dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera, salvo il consenso dei creditori sociali o il pagamento di quelli che non hanno conferito il consenso. Il tribunale può comunque disporre la revoca dello stato di liquidazione se non ravvisa un pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società presti idonea garanzia.



1) Poteri e responsabilità Liquidatori

❑ (art.2489 – Poteri, obblighi e responsabilità):

- Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere **tutti gli atti utili per la liquidazione della società**
- I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la **professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico** e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le **norme in tema di responsabilità degli amministratori**.

❑ (art.2491 – Poteri e doveri particolari dei liquidatori):

- chiedere proporzionalmente ai soci i **versamenti ancora dovuti** (fondi disponibili insufficienti per pagamento dei debiti sociali)
- **ripartire acconti** sul risultato di liquidazione tra i soci
 - ✓ **CONDIZIONE:** dai bilanci risulti che la ripartizione non incide alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.
 - ✓ **Possibilità di condizionare** la ripartizione ad idonee garanzie.



Responsabilità personale e solidale dei liquidatori per i danni cagionati ai creditori sociali

I liquidatori possono sempre essere **revocati** dall'assemblea o dal tribunale (giusta causa) su istanza dei soci, sindaci o pubblico ministero.



1) Bilancio finale di liquidazione

☐ (art.2490 – Bilanci in fase di liquidazione)

I liquidatori hanno l'obbligo di redigere i bilanci della società posta in liquidazione, seguendo le scadenze ordinarie relative all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Se per oltre 3 esercizi consecutivi il bilancio non viene depositato la società è cancellata d'ufficio dal R.I.

Realizzate le attività ed estinte le passività....

☐(art.2492 – Bilancio finale di liquidazione)

.....i liquidatori, devono redigere il bilancio finale di liquidazione completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sindaci e responsabile della revisione.

- indicherà la parte spettante a ciascun socio o azione (c.d. **PIANO DI RIPARTO**).
- depositato presso il registro delle imprese; nei 90gg successivi può proporre reclamo davanti al tribunale.

☐(art.2493 – Approvazione del bilancio finale di liquidazione)

- I liquidatori sono liberati di fronte ai soci di ogni responsabilità (salvi obblighi distribuzione attivo):
 - a) Trascorsi i 90gg senza reclami; (o)
 - b) Quietanza pagamento ultima quota senza riserve dai soci.

☐(art.2494 – Deposito somme non riscosse)

Le somme non riscosse entro i 90gg dal deposito del bilancio finale di liquidazione dovranno essere depositate dai liquidatori presso una banca, indicando nome e cognome dei soci o il n. di azioni spettanti.



1) Cancellazione e Deposito libri sociali

Avvenuta l'approvazione, tacita o espressa, del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a chiedere, a norma dell'art.2495, la cancellazione della società dal registro delle imprese, nonché al deposito dei libri sociali presso il registro delle imprese dove saranno conservati per 10 anni; chiunque potrà esaminarli (art.2496).

I creditori non soddisfatti potranno far valere i loro crediti:

- 1) Nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme riscosse in relazione al piano di riparto;
- 2) Nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.



PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. Messa in liquidazione
2. Nomina liquidatore
3. Rendiconto della gestione
4. Situazione dei conti (consegna beni al liquidatore – verbale)
5. Bilancio di esercizio della liquidazione
6. Liquidazione del patrimoni
7. Bilancio finale di liquidazione
8. Piano di riparto
9. Chiusura della liquidazione (cancellazione)



2) Bilanci nella liquidazione

✎ ART.2487 bis c.3

Situazione dei conti
alla data di effetto
dello scioglimento
(bilancio di verifica)

+

Rendiconto

(periodo: 1/1/x –
nomina liquidatori):

- Bilancio infrannuale
- Risultato economico del periodo

1° BILANCIO DI LIQ. 

✎ ART.2490



1° bilancio di
liquidazione
(art.2490 c.4)


&

Bilanci annuali

- Il 1° bilancio di liquidazione dovrà indicare la variazione dei criteri di valutazione dall'ultimo bilancio approvato, nonché le relative conseguenze;
- Nella relazione i liquidatori dovranno illustrare l'andamento, le prospettive della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla;
- Nella nota integrativa dovranno essere indicati i criteri di valutazione;
- Si applicano in quanto compatibili le disposizione degli artt.2423 e ss
- Art.2490 c.5 : in caso di continuità dell'attività o di un ramo di essa le relative poste di bilancio dovranno avere separata indicazione.

AMMINISTRATORI

Valori di funzionamento




LIQUIDATORI

Valori di liquidazione



2) Valori contabili



VALORI DI FUNZIONAMENTO
 (art.2423-bis: prudenza, continuità e competenza)

«Differenze»

VALORI DI LIQUIDAZIONE (prudenza, continuità e competenza):

Il patrimonio della società non è più definito come un complesso produttivo destinato alla creazione di reddito, ma come un complesso di beni che saranno realizzati separatamente per il pagamento dei creditori e la distribuzione del residuo ai soci.

- **ATTIVITA'** -> ~~COSTO STORICO~~ -> **VALORE DI REALIZZO**
- **PASSIVITA'** -> ~~VALORE NOMINALE~~ -> **VALORE DI ESTINZIONE**



- ✓ **NO AMMORTAMENTI** (e alla distinzione tra imm. e att.circ.)
- ✓ **NO COSTI PLURIENNALI (NON MONETIZZABILI)**
- ✓ **NO CREDITI NON ESIGIBILI O DEBITI PRESCRITTI**
- ✓ **SI IMM.IMM. (BREVETTI, MARCHI, ECC) SOLO SE MONETIZZABILI**
- ✓ **SI IMM. COMPLETAMENTE AMMORTIZZATE SOLO SE MONETIZZABILI**
- ✓ **FONDO PER COSTI ED ONERI CHE SI PREVEDE DA SOSTENERE DURANTE LA LIQUIDAZIONE**

FA ECCEZIONE LA CONTINUAZIONE DI UN RAMO DI AZIENDA!

CONTO RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • Minor valori realizzo attività | • Maggior valori realizzo attività |
| • Maggior valori estinzione passività | • Minor valori estinzione passività |
| • Annullamento imm. | • Annullamento f.rischi e f.amm. |

+/- SALDO RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE

+P.N. rendiconto amministratori

=P.N. bilancio iniziale di liquidazione



3) Caso pratico

□ Ipotesi:

- ✓ Alpha s.r.l. ha il bilancio coincidente con l'anno solare e n.2 soci (A e B) al 50%
- ✓ 28/02/2016 assemblea delibera messa in liquidazione e nomina liquidatori
- ✓ 01/03/2016 verbale iscritto nel registro delle imprese
- ✓ la liquidazione viene chiusa il 31/05/2017
- ✓ la situazione patrimoniale al 31/12/2015 è la seguente:

Stato Patrimoniale			
Attività	31/12/2015	Passività	31/12/2015
Immobilizzazioni materiali	€ 200,00	Patrimonio Netto	€ 210,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 100,00	-Capitale Sociale	€ 200,00
Rimanenze	€ 50,00	-Riserve	€ 20,00
Crediti v/clienti	€ 130,00	-Perdita	-€ 10,00
Cassa	€ 20,00	T.F.R.	€ 50,00
IVA a credito		IVA a credito	
		Debiti v/fornitori	€ 100,00
		Debiti v/banche	€ 140,00
TOTALE	€ 500,00	TOTALE	€ 500,00
Conto Economico			
Costi	31/12/2015	Ricavi	31/12/2015
Costi di produzione	€ 800,00	Ricavi delle vendite	€ 1.000,00
Oneri Finanziari	€ 100,00	Altri ricavi	€ 40,00
Salari e Stipendi	€ 150,00		
TOTALE	€ 1.050,00	TOTALE	€ 1.040,00
		Perdita di esercizio	€ 10,00



3) Caso pratico

□ **Rendiconto della gestione amministratori art.2487-bis al 01/03/2016** tenendo conto delle seguenti operazioni:

- ✓ si vendono prodotti per € 100 + IVA 22%, incasso in contanti
- ✓ si ammortizzano le immobilizzazioni materiali per € 20 e le immateriali per € 10
- ✓ si acquistano merci per € 50 + IVA 22%, pagamento dilazionato

Stato Patrimoniale					
Attività	31/12/2015	01/03/2016	Passività	31/12/2015	01/03/2016
Immobilizzazioni materiali	€ 200,00	€ 180,00	Patrimonio Netto	€ 210,00	€ 230,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 100,00	€ 90,00	-Capitale Sociale	€ 200,00	€ 200,00
Rimanenze	€ 50,00	€ 50,00	-Riserve	€ 20,00	€ 20,00
Crediti v/clienti	€ 130,00	€ 130,00	-Perdita	-€ 10,00	-€ 10,00
			-Utile		€ 20,00
Cassa	€ 20,00	€ 142,00	T.F.R.	€ 50,00	€ 50,00
IVA a credito		€ 11,00	IVA a debito		€ 22,00
			Debiti v/fornitori	€ 100,00	€ 161,00
			Debiti v/banche	€ 140,00	€ 140,00
TOTALE	€ 500,00	€ 603,00	TOTALE	€ 500,00	€ 603,00
Conto Economico					
Costi	31/12/2015	01/03/2016	Ricavi	31/12/2015	01/03/2016
Costi di produzione	€ 800,00	€ 80,00	Ricavi delle vendite	€ 1.000,00	€ 100,00
Oneri Finanziari	€ 100,00		Altri ricavi	€ 40,00	
Salari e Stipendi	€ 150,00				
TOTALE	€ 1.050,00	€ -	TOTALE	€ 1.040,00	€ 100,00
Utile di esercizio		€ 20,00	Perdita di esercizio	€ 10,00	



3) Caso pratico

□ 1° Bilancio di liquidazione al 31/12/2016 tendendo in considerazioni le seguenti rettifiche:

- ✓ le immobilizzazioni immateriali non sono recuperabili in forma monetaria
- ✓ le immobilizzazioni materiali si stimano in € 400
- ✓ i crediti v/clienti non sono recuperabili per € 50,00
- ✓ il compenso del liquidatore è quantificato per € 100 + IVA 22%
- ✓ le rimanenze si stimano in € 250

Stato Patrimoniale					
Attività	01/03/2016	31/12/2016	Passività	01/03/2016	31/12/2016
Immobilizzazioni materiali	€ 180,00	€ 400,00	Patrimonio Netto	€ 230,00	€ 410,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 90,00	€ -	-Capitale Sociale	€ 200,00	€ 200,00
Rimanenze	€ 50,00	€ 250,00	-Riserve	€ 20,00	€ 20,00
Crediti v/clienti	€ 130,00	€ 80,00	-Utile/Perdita a nuovo	-€ 10,00	-€ 10,00
			-Utile/Perdita esercizio	€ 20,00	€ 20,00
			-RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE		€ 180,00
Cassa	€ 142,00	€ 142,00	T.F.R.	€ 50,00	€ 50,00
IVA a credito	€ 11,00	€ 33,00	IVA a debito	€ 22,00	€ 22,00
			Debiti v/fornitori	€ 161,00	€ 161,00
			Debiti v/Liquidatore		€ 122,00
			Debiti v/banche	€ 140,00	€ 140,00
TOTALE	€ 603,00	€ 905,00	TOTALE	€ 603,00	€ 905,00
Conto Economico					
Costi	01/03/2016	31/12/2016	Ricavi	01/03/2016	31/12/2016
Costi di produzione	€ 80,00	€ 80,00	Ricavi delle vendite	€ 100,00	€ 100,00
Oneri Finanziari			Altri ricavi		
Salari e Stipendi					
TOTALE	€ -	€ 80,00	TOTALE	€ 100,00	€ 100,00
Utile di esercizio	€ 20,00		Perdita di esercizio		

RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE

Imm. Imm	90	220	Imm. Mat.
Cred. v/c	50	200	Riman.
Comp. Liquid.	100		
Saldo	180		



3) Caso pratico

□ **Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto** considerando le seguenti operazioni:

- a) le attività sono state tutte realizzate al valore del 31/12/2016 oltre IVA 22%, mezzo banca
- b) i crediti sono stati incassati mezzo banca
- c) si deposita sul c/c il denaro in cassa
- d) si liquida posizione IVA con l'Erario
- e) Si procede al pagamento dei fornitori, del T.F.R. e del compenso al liquidatore con versamento relativa ritenuta

	Descrizione	D	A		Descrizione	D	A
a)	Crediti c/clienti	793		e)	Debiti v/banca	140	
a)	Immobilizzazioni materiali		400	e)	Crediti v/banca		140
a)	Rimanenze		250	e)	T.F.R.	50	
a)	Iva a debito		143	e)	Debiti v/fornitori	161	
b)	Crediti v/banca	873		e)	Debiti v/liquidatore	122	
b)	Crediti v/clienti		873	e)	Erario c/ritenute		20
c)	Crediti v/banca	142		e)	Crediti v/banca		313
c)	Cassa		142	e)	Erario c/ritenute	20	
d)	Iva a debito	165		e)	Crediti v/banca		20
d)	Iva a credito		33				
d)	Erario c/IVA liquidazione		132				
d)	Erario c/IVA liquidazione	132					
d)	Crediti v/banca		132				



3) Caso pratico

Stato Patrimoniale			
Attività	31/05/2017	Passività	31/05/2014
Immobilizzazioni materiali		Patrimonio Netto	310
Immobilizzazioni immateriali		-Capitale Sociale	200
Rimanenze		-Riserve	20
Crediti v/clienti		-Perdite a nuovo	-90
		-RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE	180
Cassa		T.F.R.	
IVA a credito		IVA a credito	
Crediti v/banca	€ 410,00	Debiti v/fornitori	
		Debiti v/banche	
TOTALE	€ 410,00	TOTALE	310
Conto Economico			
Costi	31/05/2017	Ricavi	31/05/2017
Costi di produzione	€ -	Ricavi delle vendite	0
Oneri Finanziari	€ -	Altri ricavi	0
Salari e Stipendi	€ -	Plusvalenze	0
TOTALE	€ -	TOTALE	0
		Perdita di esercizio	

Descrizione	D	A
Capitale Sociale	200	
Riserve	20	
Rettifiche di liquidazione	180	
Perdite a nuovo		90
Capitale Netto di Liquidazione		310

SOCIO	QUOTA	PIANO DI RIPARTO
A	50%	€ 155,00
B	50%	€ 155,00

Descrizione	D	A
Capitale Netto di Liquidazione	310	
Socio A c/quota da restituire		155
Socio B c/quota da restituire		155
<i>Pagamento</i>		
Socio A c/quota da restituire	155	
Socio B c/quota da restituire	155	
Crediti c/banca		310



4) Profili fiscali

□ **Imposte dirette (art.182 del d.p.r. 917/86 TUIR)**

✓ periodo ante liquidazione (1/1/x – alla data di effetto della liquidazione)

- Imposte determinate sulla base del conto economico applicando le regole ordinarie alla determinazione del reddito di impresa
- Dichiarazione entro ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la data di messa in liquidazione, che varia in funzione della causa di scioglimento

✓ periodo liquidatorio (unico periodo d'imposta fino alla chiusura della liquidazione)

- Imposte determinate in base al **bilancio finale di liquidazione**
- Dichiarazione entro ultimo giorno del 9° mese successivo al deposito del bilancio finale di liquidazione
- Se liquidazione si protrae **oltre chiusura esercizio** allora il reddito di ciascun esercizio intermedio è determinato provvisoriamente e l'imposta definitiva sarà determinata a chiusura liquidazione (l'imposta complessiva sarà conguagliata con quanto versato sulla base dei bilanci intermedi)
- **I redditi degli esercizi intermedi divengono comunque definitivi** se la liquidazione si protrae per più di 5 esercizi, in caso di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione oppure se la liquidazione è revocata
- Possibilità di portare in compensazione perdite fiscali di periodi ante-liquidazione con il reddito complessivo determinato sulla base del bilancio finale di liquidazione

□ **Ai fini IRAP non trova applicazione il principio di provvisorietà** -> l'imposta calcolata in ciascun periodo intermedio sarà definitiva e non sarà soggetta a conguagli in sede di bilancio finale di liquidazione.



4) Profili fiscali

- La Risoluzione del 6 luglio 2010, n. 66/E dell'Amministrazione Finanziaria** (art. 5, comma 3, D.P.R. 322/1998) -> iter degli adempimenti fiscali connessi al processo di liquidazione volontaria riguardante le società soggette ad IRES:
 - ✓ qualora la liquidazione si protragga oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio ma, comunque, si concluda entro cinque anni, il reddito imponibile ai fini IRES deve essere determinato provvisoriamente per ciascun esercizio intermedio, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione.
 - ✓ ai fini dichiarativi, pertanto, devono essere presentate:
 - a) la dichiarazione relativa alla frazione del periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la procedura di liquidazione;
 - b) le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta intercorrenti tra l'apertura e la chiusura della liquidazione;
 - c) la dichiarazione relativa all'intero periodo di liquidazione, predisposta sulla base del bilancio finale di liquidazione.
- In caso di **revoca della liquidazione**, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 5 D.P.R. 322/1998 come introdotto dall'art. 2 co. 5 del D.L. 16/2012, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione
- Obbligo versamento degli acconti se liquidazione si protrae per più esercizi (C.M. n.96/97)**

4) Profili fiscali

□ Imposta sul Valore Aggiunto

- ✓ Ciascun periodo d'imposta successivo alla messa in liquidazione è invece considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva -> scadenze ordinarie
- ✓ Entro 30 gg dall'avvio della liquidazione devono essere comunicate le modificazioni statutarie con i nuovi legali rappresentati (Comunicazione variazione dati IVA – AA7/10)
- ✓ Entro 30 gg dalla chiusura della liquidazione bisogna presentare la Dichiarazione di cessazione di attività al competente Ufficio delle Entrate (Comunicazione variazione dati IVA - AA7/10)



GRAZIE.